

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2042

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERGAMO, PIACENTINO, CARLESIMO, CUSCUNÀ, MELUZZI, LANDOLFI,
SICILIANI, MASTRANGELI, MARTUSCIELLO, MATACENA, DI MUCCIO**

Istituzione dell'Università degli studi di Caserta e delega al
Governo per la definizione di un piano di riorganizzazione e
di sviluppo delle università meridionali

Presentata il 16 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, veniva istituita la seconda Università di Napoli.

Il provvedimento giungeva alla conclusione dopo un percorso parlamentare molto elaborato ed esso marca nella storia delle università di tutti i tempi e di tutti i Paesi un episodio unico nel suo genere: infatti non è possibile rintracciare un altro solo precedente storico di trasferimento totale di una intera facoltà universitaria, con tutto ciò che a questa è annesso e connesso! In più per motivi dichiarati che non sembrano corrispondere a quelli reali.

I danni morali, arrecati agli studenti come al personale docente e non docente, i disagi di ogni natura, che erano prevedibili, il senso di abbandono per le attuali carenze organizzative, i disservizi e lo spreco di risorse, materiali ed umane, che sono seguiti a codesto scempio, sono ora

sotto lo sguardo di chiunque voglia osservarli; la coscienza dell'inganno patito e la percezione della mostruosità generata con siffatta « malformazione genetica », come è stato detto con proprietà, procurano senso d'impotenza e risentimenti tanto indiscriminati quanto inefficaci, senza una adeguata iniziativa legislativa.

Le condizioni oggi esistenti fanno apparire grottesca la pretesa di dar vita ad una nuova università, che, invece, adesso manifesta con tanta evidenza la contraddizione di essere incompleta ed inanimata, malgrado sia ipertrofica, immaginata come una costellazione molto dispersa intorno ad una facoltà già pletorica, la quale appare alla ricerca estenuata di una propria identità e di una propria sede.

Per quanto la motivazione per la costituzione di questa nuova università potesse venire ricercata nella condizione di eccessivo affollamento dell'università parten-

pea, come auspicato perfino nella legge n. 590 del 1982, si può constatare che neppure questo scopo è stato realizzato e, d'altra parte, risulta chiaro che non era possibile realizzarlo con procedure tanto pasticciate.

È stato invocato, sia pure sommessamente come una discolpa e quasi con un tardivo senso di pudicizia, un parere fornito dal consiglio della medesima facoltà, coinvolta in codesta operazione, a dir poco inopportuna, attribuendo in tal modo soltanto agli accademici una vocazione autolesionista, per quanto essa possa essere stata, in alcuni, ignara ed innocente. In nessun caso sono state rilevate, però, come pure sarebbe stato dovuto, la convocazione irrituale e frettolosa di quella adunanza, le presenze nettamente minoritarie e non formalmente qualificate dei suoi componenti, le assenze maggioritarie che venivano con disinvoltura annotate come giustificate, sebbene mai una giustificazione potesse poi venire mostrata.

Nemmeno la ubicazione della nuova università si era stati in grado di indicare, sia pure con una sommaria precisione.

Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, si limitava a far riferimento, con seducente vaghezza, alla cosiddetta « area metropolitana »: né invero era possibile di più, perché quest'ultima era ben lontana, come pure si poté vedere dai fatti che seguirono, dall'aver ricevuto una sua delimitazione, per quanto approssimativa.

L'allora Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica aveva dovuto per forza appigliarsi ad un provvidenziale ordine del giorno della competente Commissione del Senato della Repubblica, accolto come raccomandazione, che orientava la collocazione della università, che si andava ad istituire, lungo la direttrice Napoli-Caserta, con una esattezza che si doveva, ma non si poteva, in quella occasione migliorare, assecondando così una deliberazione della regione Campania, la quale, a sua volta, era ancora impegnata alacremente a trovare una passabile combinazione tra tanti interessi contrastanti.

Il seguito non fu più felice né smentì le premesse delle origini; attualmente le facoltà di questa università sono disseminate, senza alcun criterio decoroso, su un territorio vasto e discontinuo; la sede legale è ormai fissata in Caserta e tuttavia si persiste, contro ogni evidenza, a chiamarla « seconda Università di Napoli »!

In verità, i moventi per codesto provvedimento legislativo non sono giammai stati enunciati con convincente chiarezza, malgrado i disastrosi effetti prodotti fossero sufficienti ad incitare moltissimi verso una simile ricerca, finora infruttuosa; non per questo sono mancate ipotesi giornalistiche, magari appena accennate, che probabilmente intendevano alludere ad un inestricabile groviglio di desideri o di progetti mai ammessi, che può darsi collegassero dirigenti politici, ambienti accademici influenti ed ogni possibile gruppo sociale ed economico, operanti tutti sul territorio, tra loro in competizione non di meno senza attenzione alcuna per un bene comune, comunque questo venisse inteso.

È a questi avvenimenti che fa riferimento un atto parlamentare di sindacato ispettivo, n. 4-04741 della Camera dei deputati in data 3 novembre 1994, fino ad oggi pare senza risposta.

Il testo della proposta di legge, che viene qui sottoposto all'approvazione del Parlamento, non si assegna l'obiettivo di fare piena luce sulle cause di episodi di questa entità; un risultato in questa direzione non appare necessario — per quanto indubbiamente interessante per altri fini — per lo scopo che ci siamo proposti di rimediare ai guasti prodotti, con una urgenza che le circostanze sembrano suggerire, per evitare peggiori conseguenze, un po' a tutte le parti politiche, senza distinzioni pregiudiziali. Per queste considerazioni si intende adesso correggere almeno le coercizioni più brutali, restaurare in parte i danni, non sempre misurabili con precisione, di ordine morale e materiale, garantire, se non altro, il rispetto del principio fondamentale costituzionale della eguaglianza di trattamento, che qui appare con impudenza essere stato violato: attuare, cioè, con celerità, alcune premesse

indispensabili, che forse potrebbero consentire di riprendere, in seguito, con serenità, il proposito, che poteva contenere intenzioni ragionevoli, di tentare con una potatura di far rivivere l'arbusto.

Un rimedio ci sembra urgente, alla luce dei risultati conseguiti e per evitare che un effetto, si potrebbe dire di risonanza, ricada sulle altre università meridionali, alle prese con innovazioni legislative e con una congiuntura economica e sociale che non può certamente essere quella ideale.

Siamo persuasi che siffatti propositi possano venire ampiamente condivisi nella stessa misura in cui si manifesta la volontà così diffusa di correggere errori trascorsi, — così sono indicati, infatti, nella coscienza popolare — che ingenerano nell'animo dei cittadini, oggi non meno di

ieri, scetticismo verso il corretto funzionamento delle istituzioni statali; per alimentare l'auspicio, che tante volte abbiamo sentito formulare da tutti a gran voce, che le popolazioni del Mezzogiorno d'Italia, liberate finalmente dal metodo ingannevole delle promesse non fondate e per questo non mantenute, possano alimentare la fiducia, che hanno così a lungo conservata malgrado le avversità e le incomprensioni, e possano dimostrare che non appartiene alla loro natura la vocazione per l'assistenzialismo, appena possono ottenere la concreta possibilità di affermare, con coraggio, con prudenza, con spirito di sacrificio, la validità del loro contributo fattivo e fecondo alla rinascita del nostro Paese.

È con questa convinzione, onorevoli colleghi, che chiediamo il sostegno del vostro voto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, è sostituito dal seguente:

« 1. È istituita l'Università degli studi di Caserta. Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ».

ART. 2.

1. La facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Caserta, con i corsi di laurea ivi previsti, è costituita dai professori che alla data del 25 marzo 1991 facevano parte delle due facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi « Federico II » di Napoli e che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, facciano espressa richiesta di trasferimento ad essa.

2. Della facoltà di cui al comma 1 fanno parte, altresì, di diritto, i professori che dopo la data del 25 marzo 1991 hanno fatto richiesta di trasferimento alla facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università degli studi di Napoli.

3. Per la copertura dei posti di personale tecnico ed amministrativo da assegnare alla facoltà di medicina e chirurgia di cui al presente articolo si provvede ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245.

ART. 3.

1. In analogia con quanto disposto all'articolo 49 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269,

gli studenti che, alla data del 25 marzo 1991, erano iscritti alla prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « Federico II » di Napoli e che abbiano poi conseguito il titolo accademico presso la seconda Università di Napoli e che intendano ottenere il corrispondente titolo rilasciato dalla Università « Federico II » di Napoli, possono presentare la relativa domanda al rettore di questa ultima Università.

ART. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Caserta provvede a reperire l'area destinata all'insediamento della Università degli studi di Caserta.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza l'Università degli studi di Caserta a costituire un consorzio con la regione Campania, la provincia di Caserta ed il comune di Caserta, ai sensi dell'articolo 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per gli scopi e secondo la modalità indicate nel medesimo articolo.

ART. 5.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il parere del Consiglio universitario nazionale e delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo contenente disposizioni per la programmazione generale ed il riordinamento delle università e degli istituti superiori nelle regioni meridionali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire il rapporto ottimale tra il numero di studenti e le risorse universitarie disponibili per l'edilizia, le attrezzature ed il personale;

b) stabilire un ordine di interventi governativi allo scopo di correggere la dispersione territoriale delle sedi universitarie;

c) ordinare la istituzione da parte del Consiglio nazionale delle ricerche di centri di ricerca presso le università delle regioni meridionali per programmi di ricerca finalizzata, da stabilire di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti e della navigazione;

d) stabilire disposizioni amministrative semplici ed efficaci, senza alcun onere economico o facilitazioni tributarie da parte dello Stato, per la facile e celere costituzione, nelle regioni meridionali, di università o di istituti superiori da parte di Stati esteri o di qualsiasi altra istituzione internazionale, riconosciuti dal Governo della Repubblica. Per tali nuove istituzioni si provvede al riconoscimento dei titoli accademici rilasciati, ai sensi degli articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

e) confermare la validità delle disposizioni sulla libera circolazione del personale docente e non docente, nonché degli studenti, uniformi su tutto il territorio statale e con i limiti stabiliti dalla vigente legislazione, senza apporre riserve particolari od eccezioni.